

AGGIORNAMENTO
Coordinatori per la
progettazione e per
l'esecuzione dei lavori

Trento, 18 aprile 2023

Allegato XIV D.Lgs. 81/08

1

**Quale il ruolo del COORDINATORE
PER LA SICUREZZA ??**


Regista del Sistema???



Controllore Aggiunto???


2

Il contesto attuale



3

Il coordinatore è impegnato in un azione di



4


FORMAZIONE DEI LAVORATORI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La normativa di riferimento

Il D.Lgs. 81/08 ha realizzato il riassetto e la riforma delle disposizioni previgenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro elaborando un nuovo approccio alla gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo

5

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA



6

CHI SONO I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

Il **D.Lgs. 81/08** prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, a partire dal livello più elevato, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.



7

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Il **modello di sicurezza** in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008 è **basato sull'apporto di diverse figure** che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di rendere più sicuro l'ambiente di lavoro.



8

LE FIGURE DELLA SICUREZZA



9

DATORE DI LAVORO

Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa.
(art. 2 D.Lgs. n.81/2008)



Il DL non può delegare la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione



10

DIRIGENTE

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
art. 2 lettera d)

Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL.

- ✓ Organizza il lavoro
- ✓ Controlla la conformità
- ✓ Segnala le anomalie
- ✓ Interviene a correggerle



11

PREPOSTO

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto



12

Preposto

Ruolo del preposto

I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori.
I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo

Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi

I compiti dei preposti sono dettati dall'art. 19



13

Obbligo di «individuazione» del Preposto

La legge n. 215/2021 introduce un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, che debbono (articolo 18, comma 1, lettera b- bis, del d.lgs. n. 81/2008, nel testo introdotto dalla legge in commento): "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività"

Viene qui previsto un obbligo di "individuazione" del preposto, cioè di identificazione del medesimo, da realizzarsi in qualunque modo idoneo allo scopo (sempre che l'azienda non l'abbia già fatto), ad esempio per mezzo di una lettera di incarico. La disposizione prevede, altresì, che i contratti e gli accordi collettivi possano (non che debbano) prevedere una somma di denaro da corrispondere al preposto per lo svolgimento delle attività del medesimo.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

14

La rivisitazione dei compiti del Preposto

La regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la **modifica dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**, il cui "nuovo" testo, nelle parti modificate rispetto al d.lgs. n. 81/2008 precedente, si riporta di seguito:

*a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore** e informare i superiori diretti"*

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

15

IL LAVORATORE

Il **lavoratore** è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.


Art. 2 lettera a)



Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza** e di quella delle **altre persone presenti sul luogo di lavoro**, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

16

RELAZIONE TRA LE FIGURE DELLA SICUREZZA



17

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Allertano il **sistema di soccorso** fornendo indicazioni precise riguardo l'istituto e la sua ubicazione, dire cos'è accaduto, dove è avvenuto, quando è successo, quante sono le persone coinvolte e quali le loro condizioni

Riconoscono un'**emergenza sanitaria** per prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni. Prestano attenzione alle condizioni in cui versa l'infortunato (stato di coscienza, di non coscienza, di shock, respirazione, battito cardiaco, presenza di emorragie)

Attuano gli **interventi** di primo soccorso attraverso l'utilizzo della cassetta di pronto soccorso (disinfettante, cerotto, ghiaccio etc.)

Acquisiscono le **conoscenze generali** sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

Conoscono i **rischi specifici** dell'attività svolta attraverso una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente (cadute, ferite, punture da insetti, fratture, trauma cranico, epistassi, crisi epilettiche, soffocamento, ingestione di cibi avariati, ustioni)

Addetti al primo soccorso

18

ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE



19

ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Novità in materia di formazione antincendio

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.

Dal **4 ottobre 2022** sono cambiate anche le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

- **Livello 1 (ex Rischio basso)**
- **Livello 2 (ex Rischio medio)**
- **Livello 3 (ex Rischio alto)**

I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l'erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l'attività di formatore

20

ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Novità in materia di formazione antincendio: metodologie

Introdotta la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche.

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso).

- AZIENDE LIVELLO 1: durata 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica) durata 8 ore (5 ore teoria e 3 ore pratica)
- AZIENDE LIVELLO 2: aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore teoria e 3 ore pratica) durata 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore teoria e 3 ore pratica)

21

IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO:

Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato

Adempiere agli obblighi di

Informazione

Addestramento

Formazione



22

QUAL È LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO FORMAZIONE

INFORMAZIONE

complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.


E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.



23

CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE



- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
- rischi specifici, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

L'informazione può essere erogata mediante diversi strumenti: opuscoli, fumetti, video, volantini, colloqui individuali o di gruppo, lezioni in aula, avvisi apposti nella bacheca aziendale, ecc ...

24

QUAL È LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO

complesso delle attività dirette a **far apprendere** ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Le attività di addestramento devono essere gestite da personale esperto.



25

QUAL È LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO FORMAZIONE

FORMAZIONE

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



26

NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE

La legge n. 215/2021 interviene in modo significativo anche in materia di formazione, adempimento fondamentale per garantire l'educazione di lavoratori e altri soggetti operanti in azienda al lavoro sicuro.

In particolare, viene previsto quanto segue, modificando l'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:

“Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”

27

NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE

La disposizione prevede quindi la futura rivisitazione dell'attuale, complessa, disciplina in materia, fermo restando che l'Accordo che dovrà essere emanato – che supererà ed abrogherà quelli oggi vigenti – dovrà regolare l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento (che dovrà essere fatta *on the job*). L'accordo dovrà anche disciplinare la formazione per i dirigenti e i preposti.

Per questi ultimi è specificamente previsto quanto segue al comma 7-ter dell'articolo 37: *“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”*.

28

NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ADDESTRAMENTO

Viene modificato dalla legge n. 215/2021 l'articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista l'attività di addestramento, da considerarsi "aggiuntiva" a quella di formazione, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma prevede ora espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico. L'addestramento non può essere svolto né in e-learning né in videoconferenza

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato

29

NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ADDESTRAMENTO

REGISTRO ADDESTRAMENTO LAVORATORE

Lavoratore: Nome _____		Cognome _____		Data: _____	
Mansione Lavorativa: _____		Reparto: _____			
Addestramento in ordine a:		indicare la tipologia:		Durata: giorni/ore:	
<input type="checkbox"/>	utilizzo di DPI	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	utilizzo di attrezzatura/e	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	utilizzo di strumento/i	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	utilizzo di impianto/i	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	utilizzo di sostanza/e	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	utilizzo di macchine	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	svolgimento delle operazioni di: _____				
Il lavoratore ha superato positivamente la verifica e risulta ora competente a svolgere l'attività di: _____					
Firma Lavoratore		Firma dell'addestratore			
_____		_____			

30

LA FORMAZIONE AL CENTRO

La formazione per la sicurezza dei lavoratori viene disciplinata dagli
ACCORDI STATO REGIONI

L'accordo Stato Regioni del **21 dicembre 2011** definisce durata, contenuti e modalità della **formazione** sicurezza da svolgere. La formazione dipende dal **tipo di rischio** che ha l'attività aziendale: basso, medio, alto. La formazione viene stabilita per lavoratori, dirigenti, preposti.



L'accordo Stato Regioni del **22 febbraio 2012** individua le **attrezzature di lavoro** per le quali occorre una specifica abilitazione degli operatori, le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della validità della formazione.

Aiuta a prevenire gli incidenti correlati all'utilizzo di attrezzature come le **gru**, i **trattori**, i **carrelli elevatori** o gli **escavatori idraulici**.

31

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DELL'AZIENDA

RISCHIO BASSO	Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio, Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni culturali e sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali.
RISCHIO MEDIO	Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale
RISCHIO ALTO	Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva, Tessile, Legno, Manifatturiero, lavorazione Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità

32

FORMAZIONE QUANDO

Costituzione del rapporto di lavoro

Periodicamente ripetuta

Trasferimento o cambiamento di mansioni

In relazione all'evoluzione dei rischi

introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

In relazione all'insorgenza di nuovi rischi



(art. 37, comma 6) D. Lgs. 81/08



33

TABELLA OBBLIGHI FORMATIVI. FORMAZIONE GENERICA

SOGGETTO	ORE FORMATIVE MINIME	FORMAZIONE BASE ENTRO IL	AGGIORNAMENTO OGNI	ORE DI AGGIORNAMENTO
DIRIGENTE	16 ORE	LUGLIO 2013 per le persone già nominate OPPURE prima della nomina e comunque completata entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico	5 ANNI dalla formazione base del dirigente (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	6 ORE
PREPOSTO	8 ORE in aggiunta a quelle previste in quanto lavoratore	LUGLIO 2013 per le persone già nominate OPPURE prima della nomina e comunque completata entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico	5 ANNI dalla formazione base del preposto (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	6 ORE
LAVORATORE	rischio basso 4 rischio medio 12 rischio alto 16	Prima dell'esposizione ai rischi e comunque completata entro 60 giorni dall'assunzione	5 ANNI dalla formazione generica e specifica (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	6 ORE
	utilizzo di attrezzature ex art. 73 comma 5 D.lgs. 81/08	12/03/2015	Gli attestati di abilitazione hanno validità di 5 ANNI dalla data di attestazione della verifica finale.	4 ORE di cui almeno 3 del modulo pratico della specifica attrezzatura
ADDETTO ANTINCENDIO	rischio basso 4	ALL'ATTO DELLA NOMINA	ADEGUATO AL RISCHIO ¹	ADEGUATO AL RISCHIO ai sensi della Circolare Ministeriale n.32853 del 23/02/2011
	rischio medio 8			
	rischio alto 16			
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	Gruppo A 16	ALL'ATTO DELLA NOMINA	3 anni, almeno per quanto riguarda la capacità d'intervento pratico	6 ORE (parte pratica)
	Gruppo B 12			4 ORE (parte pratica)
	Gruppo C 12			4 ORE (parte pratica)

34

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Formazione Specifica

- RLS**: 32 ore di base e 4 o 8 ore di aggiornamento l'anno in base alle dimensioni dell'azienda conformemente agli accordi interconfederali di riferimento;
- RSPP**-datore di lavoro: il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore);
- **RSPP** non datore di lavoro: moduli A generale, B specifico per settore ATECO e C.
Aggiornamento con monte ore quinquennale per il solo modulo B specifico per settore ATECO;
- ASPP**: modulo A generale, B specifico per settore ATECO.
Aggiornamento con monte ore quinquennale pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO.

35

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOGGETTI ABILITATI

ENTI FORMATORI

Regioni anche attraverso ASL,
strutture per la formazione
professionale regionali o accreditate
Università
INAIL
VVF
OOSS - Associazioni imprenditoriali
Enti bilaterali-Organismi paritetici
Ordini e Collegi professionali

*anche attraverso
organismi esterni con i
requisiti previsti nei
modelli di
accreditamento regionali*

REQUISITI DOCENTI

Previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013
relativo ai " Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6,
comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i."

36

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOGGETTI ABILITATI

ENTI BILATERALI-ORGANISMI PARITETICI

ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Art. 2



37

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Nel periodo emergenziale è stata usata ampiamente (anche per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro) la metodologia della «videoconferenza», con diversi sistemi, tutti caratterizzati dalla possibilità di collegamenti «in sincrono» tra i partecipanti.

I vari D.P.C.M. operanti nel periodo di emergenza pandemica hanno sempre consentito – per ovvie ragioni (legate alla necessità di prevenire il contagio) – la «formazione a distanza». In assenza di una regolamentazione di tale metodologia formativa negli Accordi in Conferenza Stato-Regioni **si è generalmente ritenuto possibile svolgere in videoconferenza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**. In questi termini si è, in particolare, espresso il Ministero del lavoro con propria nota del 28/4/2020

Va detto che la videoconferenza è da tenere distinta dalla formazione via e-learning, che, pur essendo comunque una formazione «a distanza» (quindi, comunque consentita durante il periodo di emergenza) ha una sua precisa regolamentazione nell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Essa è un «collegamento asincrono», con limiti precisi di legittimità e puntuale regolamentazione delle caratteristiche «tecniche» (ad esempio, della piattaforma da usare).

38

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Dapprima l'INL, con propria circolare del 7 aprile 2022, ha fornito risposta positiva e, quindi, la questione è stata definitivamente risolta (nello stesso senso) dalla legge n. 52/2022 che, in sede di conversione al D.L. n. 24/2022, ha approvato il seguente articolo 9-bis:

«La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza»